

TRIBUNALE DI RAGUSA

R.G. V.G. 2/2018

Il Giudice,

letto il ricorso depositato il 3.10.2018 da **DI RAIMONDO GIUSEPPE (DRMGPP57T03F258L)**,
MICIELI MARIA LUISA (MCLMLS63S56I535P) E **MICIELI FRANCESCO GIUSEPPE**
(MCLFNC28C21I535E);

osservato che i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14-ter,
L. 3/2012) dei beni mobili ed immobili loro intestati come meglio indicati in atti;;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012;

rilevato che alla domanda di liquidazione è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma
2, L. 3/2012, nonché la relazione di attestazione redatta dal dott.ssa Carla Occhipinti ;

ritenuto, sulla base della relazione dell'O.C.C., che la documentazione prodotta abbia consentito di
ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

ritenuto che, allo stato, non emerge il compimento da parte dei ricorrenti di atti in frode ai creditori
negli ultimi cinque anni;


ritenuto, dunque, che possa dichiararsi aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che appare opportuno nominare liquidatore l'avv. Ivana Di Pietro ossia il professionista
delegato nella procedura esecutiva iscritta al n. 125/2017 r.g. es. imm., al fine di assicurare il
tempestivo adempimento delle operazioni previste dall'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012;

ritenuta l'irrelevanza del programma di liquidazione predisposto dalla ricorrente (cfr. ricorso), atteso
che l'elaborazione dello stesso spetta al liquidatore ai sensi dell'art. 14 novies, L. 3/2012;

ritenuto che sussistano i presupposti per sospendere la procedura esecutiva n. 125/2017 r.g. es.
imm., salva l'aggiudicazione dei beni eventualmente già perfezionata;

rilevato che i ricorrenti non hanno chiesto di essere di essere autorizzati ad utilizzare alcuno dei
beni oggetto della procedura (né, infatti, hanno dimostrato la presenza di gravi e specifiche ragioni
ostative al rilascio dei beni immobili e alla consegna dei beni mobili);

osservato, infine, che non debbano fissarsi i limiti previsti dall'art. 14 ter, comma 5, lett. b, L.
3/2012, atteso che la ricorrente non è titolare di crediti aventi carattere alimentare o di 
mantenimento, di stipendi, pensioni e salari;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura ex art. 14-ter ss., L. 3/2012;

nomina liquidatore l'avv. Ivana Di Pietro;

**dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati**

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriori;

sospende la procedura n. esecutiva n. 125/2017 r.g. es. imm

dispone che la domanda ed il presente decreto siano tempestivamente comunicati a cura del liquidatore a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax;

dispone che la domanda di liquidazione e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa a cura del liquidatore (ove tecnicamente possibile);

ordina la trascrizione del presente decreto in relazione ai beni immobili e beni mobili registrati oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;

ordina l'immediato rilascio dei beni immobili e la consegna dei beni mobili.

Si comunichi al nominato liquidatore avv. Ivana Di Pietro.

Ragusa, 5.10.2018

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Cristina Ferraro

Il Giudice
Dot.ssa Elisabetta Trimani

P. P.

5 OTT. 2018

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Roberto Di Rosa